



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA
ASL ROMA I**

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

PREMESSA	2
1. FINALITA' ED OGGETTO	2
2. DURATA	2
3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	2
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
5. OBBLIGHI DEL FORNITORE	5
6. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	7
7. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO	8

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le prescrizioni che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio.

I. FINALITA' ED OGGETTO

Oggetto dell'Accordo Quadro fra l'Aggiudicatario e l'ASL Roma I (di seguito anche Amministrazione) è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla gestione dello stesso.

La finalità dell'Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti e non fronteggiabili con il personale della presente amministrazioni e nelle more dell'attivazione e del completamento dei concorsi per l'acquisizione del personale.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Dlgs 30/3/2001 n. 165 e s.m., dal Dlgs n. 267/00 (T.U.E.L.) e s.m., dalla legge n. 30/03, dal Dlgs n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle sedi dell'ASL Roma I, in ragione delle esigenze dell'Amministrazione.

Le unità di personale somministrato previste al precedente articolo I, per le quali sarà applicato la clausola sociale, dovranno prestare l'attività lavorativa presso le sedi dell'ASL Roma I.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà ricomprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione, nonché sostituzione su richiesta dell'ASL Roma I, di lavoratori somministrati e dovrà essere svolto secondo le caratteristiche e le modalità di espletamento previste dal presente Capitolato e alle condizioni di cui all'Offerta Tecnica prodotta in sede di gara.

2. DURATA

L'Accordo Quadro avrà durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere il personale secondo le necessità e ragioni di interesse.

L'Asl Roma I si riserva la facoltà di richiedere, nelle more della stipula dell'AQ che dovrà avvenire nei termini previsti al comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi di legge, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro la committente richiede l'attivazione immediata di circa 100 risorse da inserire prontamente nell'ambito delle attività amministrative della stazione

appaltante, dotate di esperienza pregressa nei settori e nelle materie oggetto della prestazione, prestata possibilmente presso aziende sanitarie; si reputa adeguata una esperienza almeno biennale nelle materie oggetto di richiesta.

Per quanto precede, l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Ente nei confronti dell'Agenzia costituendo, l'Accordo Quadro, unicamente il documento base per la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti specifici. Pertanto l'Ente si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa. Il Committente conserva la più completa autonomia e libertà nell'acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere-

3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione tramite richieste preliminari procederà ad inviare le proprie necessità.

Il Fornitore, entro il termine indicativo di 96 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. Se richiesto, il Fornitore provvederà ad inviare presso l'Amministrazione uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione.

L'Amministrazione verificata l'idoneità delle figure professionali richieste potrà quindi procedere ad emettere l'ordine.

Prima della emissione dell'ordine, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata dell'AQ, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

Le figure professionali saranno impiegate indicativamente in attività di supporto amministrativo alle attività di segreteria, di contabilità pubblica, attività contrattuale, con impegni settimanali da 20 a 36 ore dal Lunedì al Venerdì.

Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie, si opererà il rinvio alle declaratorie contenute nel CCNL comparto Sanità.

I lavoratori avviati presso l'Azienda con contratto (di somministrazione a tempo determinato) non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge o dei contratti collettivi, con l'eccezione delle norme relative alla materia dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

L'attività lavorativa di detti lavoratori sarà prestata prevalentemente durante le ore mattutine, fatta eccezione per le ore pomeridiane del martedì e del giovedì e comunque, nella fascia oraria

compresa tra le 08:00 e le ore 18:00, con un margine di tolleranza di un'ora, in aumento o in diminuzione, secondo disposizioni dell'ASL Roma I. Sono da ritenersi escluse le ore notturne.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'ASL Roma I riconoscerà all'Agenzia aggiudicataria, per ogni singola ora di attività lavorativa prestata da ogni unità di personale somministrato, l'importo ottenuto dalla somma del costo orario del lavoratore per la categoria di riferimento, ricavato a partire dal C.C.N.L. comparto Sanità, con il costo del corrispettivo d'Agenzia (c.d. aggio) per il servizio reso, indicato in sede di presentazione dell'offerta economica.

La contribuzione previdenziale assistenziale ed INAIL è quella prevista dal CCNL Comparto Sanità. L'ASL Roma I corrisponderà all'Appaltatore solo il costo delle ore effettivamente lavorate.

Nel caso di aumenti della retribuzione dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di leggi o regolamenti, che si dovessero verificare nel corso di vigenza contrattuale, gli stessi saranno a carico dell'ASL Roma I, fermo restando il margine d'agenzia orario offerto che resterà invariato.

Nel caso in cui, l'Appaltatore, nel corso di vigenza contrattuale, benefici di riduzione contributive correlate allo status dei lavoratori (disoccupazione di lunga durata, mobilità, nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutela crescente, ecc.) utilizzati dall'ASL Roma I, il costo orario del lavoro sarà ricalcolato dall'Agenzia affidataria in diminuzione, fermo restando il margine d'agenzia offerto.

A tal riguardo, l'Agenzia affidataria provvederà a comunicare all'ASL Roma I gli importi delle decurtazioni e la loro incidenza sul costo orario, provvedendo altresì a rettificare la relativa fatturazione mensile considerando il minor costo orario per tutto il periodo di durata della decontribuzione.

Qualora, l'Appaltatore, assumendosi ogni onere organizzativo e gestionale a proprio carico, intenda fare uso di benefici derivanti da eventuali provvedimenti legislativi e regolamentari, di livello nazionale e/o regionale, che prevedano forme di esonero contributivo, e che dovessero entrare in vigore nel periodo di vigenza contrattuale, condividendo le possibilità di promozione di forme di occupazione stabile perseguite dal legislatore, dovrà comunicare all'ASL Roma I, l'applicazione del predetto esonero immediatamente, provvedendo di conseguenza a ridurre il costo orario del lavoratore.

Detta riduzione opererà sul quantum che l'ASL Roma I corrisponderà all'Agenzia di somministrazione.

Tanto fino al perdurare delle decontribuzioni di cui sopra.

Resta ferma la possibilità per l'ASL Roma I di non attivare la somministrazione o di ricorrere ad essa solo in modo parziale, in ragione delle eventuali diverse necessità che si verificheranno nel corso di validità contrattuale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e di eventuali prescrizioni normative, statali o regionali.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione pubblica.

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall'ASL Roma I, la quale provvederà anche a comunicare al fornitore l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l'eventuale trattenuta da effettuare in busta paga.

L'ASL Roma I osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

L'ASL Roma I si riserva di effettuare l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

5. OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- Mettere a disposizione della Asl un referente di commessa reperibile almeno dalle ore 8,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì, che avrà la funzione di interlocutore con il Committente, che dovrà disporre di poteri e mezzi per garantire la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente capitolato e che dovrà essere preposto alla risoluzione di tutte le problematiche, anche urgenti, inerenti i servizi oggetto del presente appalto. Pertanto, qualunque comunicazione e contestazione espressa in contraddittorio, si intenderà, per qualsiasi effetto, espressa direttamente alla società fornitrice;
- Aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;

- Garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- Stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- Fornire i lavoratori entro 96 ore, o il minor tempo fino ad un minimo di 24 ore solari dalla richiesta;
- Compilare, per ogni profilo professionale richiesto, apposita scheda indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine di agenzia. Tali dati saranno comunque oggetto di verifica e riscontro da parte del Committente prima dell'affidamento del contratto specifico;
- Trasmettere al Committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D. Lgs 276/2003;
- Comunicare immediatamente al Committente l'assenza del lavoratore ed a sostituirlo, a meno che il Committente non dichiari di non volersi avvalere della sostituzione, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio o in caso di dimissioni entro 24 ore dall'assenza/cessazione; in casi eccezionali e per figure di particolare professionalità, il Committente potrà valutare di volta in volta una dilazione di tale termine;
- Corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento del vigente CCNL di riferimento. Il Committente potrà richiedere, ai fini del pagamento delle fatture, all'Agenzia l'esibizione del L.U.L. (Libro unico lavoratori) o documentazione analoga, il mod. DM 10 delle buste paga, nonché ogni altra documentazione contabile o previdenziale che ritenga opportuno visionare; L'Agenzia aggiudicataria dovrà garantire accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- Versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell'art. 37 del D. Lgs 81/2015, ivi inclusi quelli per l'assicurazione INAIL e malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.;
- Rendere palese il contenuto del proprio cassetto previdenziale consentendo, periodicamente, l'accesso delle informazioni in esso contenute da parte di un addetto della Committente.

Il rapporto che si instaura tra il lavoratore ed il Committente è di tipo gerarchico e funzionale: il lavoratore temporaneo, nel periodo della sua prestazione svolge la propria attività nell'interesse e

sotto la direzione ed il controllo dell'Ente utilizzatore ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge contrattuali applicate ai dipendenti dell'Ente stesso.

Inoltre, il lavoratore temporaneo è tenuto al massimo rispetto delle norme sul segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili.

Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere interrotto. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Agenzia si impegna a garantire la presenza degli operatori in numero adeguato e concordato con i Responsabili. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso.

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, verrà esercitata dall'Agenzia di somministrazione come previsto all'art. 35 comma 6 del D.Lgs 81/2015.

La società Fornitrice, ai sensi dell'art 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda Asl Roma I e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare la clausola sociale riportata nella documentazione di gara.

Il Fornitore, deve inviare trimestralmente, entro 10 gg solari dalla data di scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali erogate

6. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a comunicare al fornitore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione, in caso di inadempienze del fornitore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

7. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che la Committente corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi, si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che la Committente andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la Committente metterà a disposizione del lavoratore un badge magnetico che permetterà la rilevazione automatica delle presenze. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione, ne risponde personalmente.

Il Committente appaltante corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (escluse festività infrasettimanali che saranno fatturate all'utilizzatore). In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela per i lavoratori, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili contenenti i seguenti dati:

- Numero di contratto e nominativo del lavoratore

- Quantitativo delle ore lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore
- Tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa
- Retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse, relativo margine di agenzia
- IVA sul margine di agenzia

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.